

L'INDETERMINATEZZA DEL CAPO DI IMPUTAZIONE ED I
CORRELATIVI POTERI E DOVERI DEL PUBBLICO MINISTERO E DEL
GIUDICE: UN PROBLEMA APERTO

di Avv. Ruggero SCIBONA del Foro di Monza

IL CASO

A, titolare di un negozio di modeste dimensioni, acquistava da una nota azienda del settore e con regolare fattura alcuni oggetti, che recavano esclusivamente il marchio del venditore e che venivano esposti da A in vetrina per la vendita.

Dopo alcuni mesi, A subiva presso il proprio negozio una perquisizione nonché il sequestro dei detti beni, che venivano affidati in custodia alla stessa A.

In seguito, A riceveva l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., nel quale il Pubblico Ministero ipotizzava i reati di cui agli artt. 517 ter comma 2° co. c.p. e 648 c.p. e, successivamente, il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Monza per i reati sopra indicati insieme ad altri negozianti, cui era stato imputato lo stesso reato.

In via preliminare, i difensori degli imputati eccepivano l'indeterminatezza e la genericità del capo di imputazione e chiedevano la declaratoria di nullità del decreto di citazione diretta a giudizio.

Il Giudice, rilevata la sopra indicata indeterminatezza del capo di incolpazione, riteneva necessario, al fine di evitare di emettere un provvedimento ritenuto abnorme, sollecitare il pubblico ministero a precisare il capo di imputazione prima di adottare una statuizione definitiva in ordine all'eccezione proposta ed assegnava al Pubblico Ministero termine fino all'udienza successiva per la formulazione della precisazione del capo di imputazione.

Alla successiva udienza, il Pubblico Ministero provvedeva alla detta precisazione, specificando le caratteristiche delle condotte ritenute delittuose anche tramite il richiamo esplicito al verbale di sequestro degli oggetti sopra indicati presso l'esercizio commerciale di A e presso quelli degli altri imputati.

RIFLESSIONI SUL CASO

Innanzitutto, il caso in esame sottende il problema relativo alla facoltà del Pubblico Ministero di provvedere alla precisazione del capo di imputazione anche tramite il richiamo di atti delle indagini preliminari, quali verbali di sequestro redatti dalla Polizia Giudiziaria.

Ora, sembra di non essere lontani dal vero ove si affermi che la soluzione della questione sopra indicata non possa prescindere dalla nozione del diritto di difesa dell'imputato.

Al riguardo, senza trascendere i limiti del presente lavoro, si osserva che, se, da un lato, gli artt. 24 e 111, 3° co. Cost. nonché l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo garantiscono a ciascuno il diritto di rango costituzionale ed inviolabile di agire e difendersi di fronte alle Magistrature di ogni ordine e grado, dall'altro, le disposizioni sopra indicate implicano la necessità di una tecnica di descrizione dei fatti, oggetto del capo di incolpazione, idonea a consentire all'imputato di comprendere con sufficiente chiarezza e con pronta immediatezza quali siano gli addebiti di cui l'imputato sia chiamato a rispondere innanzi all'Autorità Giudiziaria, all'evidente scopo di consentirgli di esercitare tutte le facoltà difensive processuali e sostanziali, riconosciute dall'ordinamento.

Orbene, premesso che l'omissione della descrizione dei fatti che in concreto sostanziano l'imputazione viene ricondotta nella categoria della nullità assoluta

ed insanabile di cui all'art. 179 c.p.p. mentre la descrizione eccessivamente generica dei detti fatti sembra essere sussunta nella nozione della nullità relativa di cui all'art. 181 c.p.p., corre l'obbligo di osservare che in ordine alle concrete modalità di esplicazione del sopra indicato dovere di chiarezza e precisione gravante in capo al Pubblico Ministero si rinvencono soluzioni interpretative alquanto differenti.

In particolare, la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare il principio, alla stregua del quale "È nullo il decreto di citazione a giudizio, per omessa enunciazione del fatto in forma chiara e precisa, nel caso in cui il p.m., nel contestare la condotta oggetto dell'imputazione, si limiti a rinviare "per relationem" ad un verbale di polizia giudiziaria contenente i risultati dell'attività d'indagine. (Fattispecie nella quale la contestazione, relativa a reato edilizio, si limitava ad affermare genericamente che gli interventi edilizi erano stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo "come da verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del. ", redatto dalla P.G.). Annulla senza rinvio App. Messina, 24 giugno 2008" (Cfr. Cassazione penale, sez. III, 19/05/2009, n. 28047 - CED Cassazione penale 2009).

Analogamente, la stessa Corte Regolatrice ha statuito che "L'omessa enunciazione del fatto in relazione alla condotta tipica del reato integra un'ipotesi di nullità assoluta della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 179, comma 1°, c.p.p. nell'esercizio dell'azione penale. (Fattispecie in cui la suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa, nell'ambito di un giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quale conseguenza della nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omessa indicazione dei fatti

storici rispetto ai quali era stata promossa l'azione penale).” (Cfr. Cassazione Penale, sez. VI, 03/02/2015, n. 9659 - Cassazione Penale 2015, 7-8, 2803 CED Cassazione penale 2015; nello stesso senso Cass. Pen., sez. 01, del 09/04/2014, n. 19928).

Del resto, sia pure con riguardo all'ipotesi di mera genericità della descrizione dei fatti di cui al capo di imputazione il Supremo Collegio ha ritenuto che la detta genericità comporti una nullità relativa del decreto di citazione a giudizio, sanabile se non eccepita prima dell'apertura del dibattimento (Cfr. Cassazione penale, sez. V, 14/05/2014, n. 28512 - CED Cassazione penale 2015).

In altre parole, poiché, secondo l'impostazione rigorosa adottata dalla Suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate, la formulazione dell'accusa deve avvenire in termini di oggettiva e verificabile effettività e non di mera né formale apparenza, ne deriva che l'omessa o la nebulosa enunciazione del fatto, che dovrebbe costituire oggetto dell'imputazione, comportano un'irrimediabile o grave violazione del diritto dell'imputato di conoscere con esattezza i fatti dei quali risulti accusato e gli impediscono oggettivamente di esercitare con reale efficacia ed utilità tutte le forme di difesa sostanziale e di garanzia processuale, riconosciute dall'ordinamento.

Non solo, poiché, secondo le dette pronunce, non sembra rinvenibile in alcuna disposizione dell'ordinamento un onere dell'imputato alla collaborazione circa la concreta individuazione e descrizione dei fatti oggetto dell'imputazione, ne segue, altresì, che il vizio di genericità nella formulazione dell'imputazione non potrebbe essere sanato né tramite il richiamo alle fonti di prova raccolte dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari né tramite il riferimento ad un'eventuale conoscenza dell'imputato di tutte le fonti di prova

dopo la notifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. oppure tramite la conoscenza di quegli atti investigativi circa i quali l'imputato abbia avuto modo di esercitare facoltà o azioni difensive nel corso delle indagini preliminari.

Tuttavia, occorre evidenziare come il detto dovere di precisione e determinatezza nella formulazione del capo di imputazione da parte del Pubblico Ministero sia stato inteso in termini alquanto diversi da parte di altro orientamento interpretativo della Suprema Corte.

Infatti, la Corte Regolatrice in una recente pronuncia ha affermato il principio, secondo il quale “Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa; la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito. (Fattispecie in materia di truffa, nella quale il fatto contestato a ciascun imputato risultava in modo sufficientemente dettagliato dal capo di imputazione integrato da schede riepilogative, predisposte dalla polizia giudiziaria e inserite nel fascicolo processuale).” (Cfr. Cassazione penale, sez. II, 21/07/2015, n. 36438 - CED Cassazione penale 2015; nello stesso senso Cass. Pen., sez. 05, del 05/11/2014, n. 51248).

In altre parole, poiché, secondo le pronunce da ultimo richiamate, la nozione di specificità del capo di imputazione deve essere intesa alla stregua di un principio di sostanziale adeguatezza, che si ritiene rispettato nel caso in cui il Pubblico Ministero indichi nel capo di imputazione i fatti nei loro tratti essenziali purché identificabili ed idonei a consentire l'esercizio del diritto di

difesa, da un lato, ne segue che non sussiste a carico del Pubblico Ministero un obbligo ex lege di formulazione del capo di imputazione tramite un'indicazione dettagliata ed infinitesimale dei fatti e, dall'altro, ne deriva che la nozione di imputazione deve essere intesa in senso ampio tale da potervi ricomprendere anche atti delle indagini preliminari, purché regolarmente inseriti nel fascicolo processuale e per ciò solo sufficientemente conosciuti e conoscibili da parte dell'imputato per l'articolazione della strategia difensiva sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.

Peraltro, oltre al contrasto se il dovere del Pubblico Ministero di provvedere alla descrizione dei fatti oggetto dell'imputazione debba esplicarsi in termini di notevole rigidità oppure se lo stesso debba realizzarsi in termini di sufficiente adeguatezza, occorre evidenziare come non vi sia accordo nemmeno circa i poteri ed i doveri del Giudice in ordine alle modalità di rilevazione dell'eventuale mancanza del detto dovere di chiarezza gravante in capo all'accusa, circa le sorti del decreto che dispone il giudizio oppure del decreto di citazione diretta a giudizio nonché del corso stesso del processo.

Infatti, sulla scorta di un consolidato insegnamento la Corte Regolatrice ha statuito il principio, secondo il quale "È abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica." (Dichiara inammissibile, Trib. Cosenza, 27/10/2015) (Cfr. "Cassazione penale, sez. VI, 31/05/2016, n. 27961

CED Cassazione penale 2016; In senso conforme: Cass. Pen., sez. 06, del 17/02/2011, n. 22499; Cass. Pen., sez. 06, del 09/01/2013, n. 3742; Cass. Pen., sez. 03, del 09/07/2013, n. 42161; Cass. Pen., sez. 01, del 14/03/2014, n. 39234; Cass. Pen., sez. 06, del 25/11/2015, n. 7756).

Ora, poiché, da un lato, la Corte regolatrice ha costantemente affermato il principio secondo il quale “è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si espliciti, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste (v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre 1997 n. 17, rv. 209603).”, e poiché, dall'altro, il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi la nullità per indeterminatezza del capo di imputazione e restituisca gli atti al pubblico ministero, senza preventivamente rivolgere a quest'ultimo l'invito a precisare meglio il capo di imputazione, costituisce, secondo le dette pronunce, un caso di regressione del procedimento al di fuori delle ipotesi e dei casi in cui la stessa è possibile, ne segue che un provvedimento siffatto sarebbe affetto da abnormità e non potrebbe mai essere adottato dal Giudice.

Tuttavia, si sottolinea come una recente pronuncia della Suprema Corte abbia enunciato una soluzione interpretativa di segno contrario.

Infatti, il Supremo Collegio ha affermato che “In caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio, ai sensi dell'art. 429, comma secondo cod. proc. pen. (o del decreto di citazione a giudizio, ai sensi dell'art. 552, comma secondo, dello stesso codice), senza

alcuna previa sollecitazione, rivolta al pubblico ministero, ad integrare o precisare la contestazione, non essendo estensibile, alla fase dibattimentale, il meccanismo correttivo che consente al giudice dell'udienza preliminare di sollecitare il P.M. alle opportune precisazioni e integrazioni, indicandogli, con ordinanza interlocutoria, gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche alla base del rilevato difetto dell'imputazione.” (Rigetta, Trib. L'Aquila, 21/01/2016) (cfr. Cass. Cassazione penale, sez. VI, 12/05/2016, n. 23832 - CED Cassazione penale 2016).

In altre parole, la sopra indicata pronuncia ha ritenuto che non può essere condiviso l'orientamento enunciato da Sezioni Unite 20/12/2007 Battistello e relativo all'asserita abnormità del provvedimento del Giudice che dichiara la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per indeterminatezza del capo di imputazione e restituisca gli atti al Pubblico Ministero, senza avere preventivamente invitato quest'ultimo alla precisazione del capo di imputazione stesso, quanto meno, per le seguenti ragioni.

Precisamente, secondo la pronuncia da ultimo richiamata, se, da un lato, la fluidità della formulazione dell'accusa è ammissibile nel corso dell'udienza preliminare precipuamente in ragione della natura e della funzione di detta udienza, quale luogo o momento processuale destinato nel contraddittorio con il pubblico ministero anche alla precisazione in termini sostanziali del capo di imputazione stesso ai sensi e per gli effetti di cui art. 423, 1° co. c.p.p., dall'altro, la sopra evidenziata condizione di sostanziale indeterminatezza della pretesa accusatoria non è accettabile con riguardo al momento processuale successivo, rappresentato dalla fase del dibattimento, sia che lo stesso sia stato introdotto dal decreto che dispone il giudizio ovvero, a maggior ragione, sia

che sia iniziato in seguito alla notificazione del decreto di citazione diretta a giudizio, che non è preceduto dal sopra descritto filtro dell'udienza preliminare.

Infatti, la mancanza di una disposizione analoga al 423,1° co. c.p.p. con riguardo alla fase preliminare al dibattimento, secondo la pronuncia da ultimo richiamata, deve indurre l'interprete a ritenere che l'eventuale indeterminatezza del capo di imputazione ovvero l'eventuale discrasia tra la formulazione dell'imputazione e le risultanze delle indagini preliminari non possano essere risolte in sede dibattimentale analogamente a quanto avviene nel corso dell'udienza preliminare, poiché, secondo la pronuncia da ultimo richiamata, la fase dibattimentale non sarebbe destinata ad un'attività di precisazione e concreta definizione della formulazione dell'imputazione, ma esclusivamente alla verifica della sussistenza o meno dei fatti in essa enunciati.

Pertanto, come precisato dalla detta statuizione della Suprema Corte non varrebbe a sostenere il contrario il richiamo alle disposizioni concernenti la possibilità di modificare l'imputazione anche nel corso del dibattimento, poiché trattasi di una situazione processuale totalmente diversa.

Infatti, mentre l'attività di precisazione dell'imputazione, che ex art. 423, 1° co. c.p.p. si svolge nel corso dell'udienza preliminare, è volta ad eliminare la difformità tra l'imputazione e le cosiddette mere fonti di prova, costituite esclusivamente dalle risultanze utilizzabili delle indagini preliminari, nel caso di modificazione del capo di imputazione ex art. 516 – 518 c.p.p. si procede ad una modifica del contenuto della contestazione originaria, che già doveva essere preciso e determinato con certezza in relazione ai risultati delle indagini al momento dell'apertura del dibattimento, in ragione di nuovi dati fattuali

emersi nella successiva fase processuale rappresentata dall'attività istruttoria dibattimentale.

In fine, la Suprema Corte nella pronuncia da ultimo richiamata sottolinea che non varrebbe a confutare il principio dalla stessa statuito neppure l'affermazione, secondo la quale, a fronte della rilevata indeterminatezza del capo di imputazione, in caso di precisazione dello stesso da parte del Pubblico ministero su sollecitazione del Giudice prima dell'apertura del dibattimento, le garanzie di difesa dell'imputato sarebbero in ogni caso preservate, poiché quest'ultimo potrebbe, se del caso, essere rimesso in termini dal Giudice per articolare avverso l'imputazione così ridefinita le proprie difese, quali modificare la lista dei testimoni e i fatti sui quali deve vertere la testimonianza nonché richiedere eventuali riti alternativi, perché, in realtà, secondo la pronuncia da ultimo richiamata, anche la detta rimessione in termini dell'imputato comporterebbe un'ingiustificata ed ingiustificabile regressione del processo con conseguente ed ineludibile violazione del principio di ragionevole durata dello stesso di cui all'art. 111, 2° co. Cost.

CONCLUSIONI

Pertanto, alla luce di quanto sopra ampiamente illustrato si deve registrare come la sopra descritta diversità delle soluzioni interpretative circa l'indeterminatezza del capo di imputazione ed i correlativi poteri e doveri del Pubblico Ministero e del Giudice costituisca ad oggi un problema aperto, che genera un'incertezza eccessiva in ordine ad uno dei punti cardine del sistema processuale penale, anche in ragione del rilievo costituzionale dei principi e dei diritti individuali coinvolti, e ci si augura che sia possibile giungere ad approdi ermeneutici meno controversi. Seregno 07/11/16



TRIBUNALE DI MONZA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

VERBALE DI UDIENZA

(artt. 567, 480 e ss. c.p.p.)

Oggi 17/02/2016 alle ore 13,35, in Monza, Piazza Garibaldi n. 10, nei locali del Palazzo di Giustizia, davanti al Tribunale di Monza in composizione monocratica, Giudice dr. **ROSSATO ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO**, assistito per la redazione del presente verbale dal Cancelliere Eugenio Giordano, che, espressamente autorizzato, si avvale dell'assistenza di un ausiliario tecnico per la registrazione fonografica, sig. *Cutri Maria per Sentoscrivo soc. coop. r. l.*, per la trattazione in pubblica udienza del processo indicato in epigrafe.

Chiamati dal verbalizzante si da atto che sono presenti:

IL PUBBLICO MINISTERO: dr. Paola Zimbaldi V.P.O.

IMPUTATO/I:

1) [REDACTED] - LIBERO assente

assistito e difeso da: Avv. TROPE SERENA del foro di MONZA, di fiducia, presente

2) [REDACTED] - LIBERO assente

assistito e difeso da: Avv. ANTONELLA VERGANI del foro di MONZA, di fiducia, presente

3) [REDACTED] - LIBERO assente

assistito e difeso da: Avv. GALELLI STEFANO del foro di MILANO, di fiducia, presente

4) [REDACTED] - LIBERO assente

assistito e difeso da: Avv. ANDREA SPATARO del foro di Milano, di fiducia, presente

5) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Massimo Poloni del foro di Monza, di fiducia, presente

6) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Ruggero Scibona del foro di Monza di ufficio, presente

7) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Lo Russo del foro di Milano, di fiducia, presente

8) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Anna Molinari del foro di Milano, di fiducia, presente

9) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Robert Ranieli del foro di Milano, di fiducia, sostituito ex art.

102 c.p.p. dall'Avv. Anna Molinari, presente

10) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Giovanni SILVANO del foro di Monza, di ufficio, presente

11) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Ruggero Scibona del foro di Monza di ufficio, presente

12) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Fabio Spada e Maria Grazia Laterza del foro di Milano, di fiducia, presente il primo anche per la seconda

13) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Samanta Tiziani e Ruggero Panzeri del foro di Lecco di fiducia, sostituiti ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Maura Traverso, presente

14) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Chiara Tagliabue del foro di Monza di fiducia, presente

15) [REDACTED] - LIBERO Assente

Assistito e difeso dall'Avv. Franco Silva del foro di Milano, di fiducia, sostituito ex art. 97 co. IV c.p.p. dall'Avv. Antonino De Benedetti, presente

16) [REDACTED] - LIBERA assente

Assistita e difesa dall'Avv. Pia Mantovani del foro di Milano, di fiducia, presente

17) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Luca Pozzoli del foro di Como, di fiducia, presente

18) [REDACTED] - LIBERA presente

Assistita e difesa dall'Avv. Maura Traverso del foro di Monza di fiducia, presente

19) [REDACTED] - LIBERA Assente

Assistita e difesa dall'Avv. Cristina Tuis del foro di Monza, di ufficio, sostituita ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Antonino Debenedetti, presente

Il P.M. chiede il rigetto delle eccezioni proposte dalle difese sull'indeterminatezza del capo di imputazione così come tutte le altre proposte. v. fonoregistrazione
La Parte civile

Il Giudice, ritenuto che il capo di imputazione relativo ai singoli imputati secondo le eccezioni delle rispettive difese si presenta generico necessitando di essere specificato, ritenuto peraltro che per giurisprudenza costante la corte di cassazione costituirebbe atto abnorme la restituzione degli atti al P.M. senza il preventivo invito di integrare il capo di imputazione, rinvia il procedimento al 13.4.2016 ore 15,00 riservandosi.

Verbale chiuso alle ore 14,05

Procedura
Criminale

GIUDICE
P. AGGREGATO ALL'AGGREGATO GIUDICE



TRIBUNALE DI MONZA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

VERBALE DI UDIENZA

(artt. 567, 480 e ss. c.p.p.)

Oggi 13/04/2016 alle ore 15,00 , in Monza, nei locali del Palazzo di Giustizia, davanti al Tribunale di Monza in composizione monocratica, **Giudice dr. ROSSATO ALESSANDRO GIUSEPPE ANTONIO**, assistito per la redazione del presente verbale da: *IL CANCELLIERE Eugenio Giordano*, che, espressamente autorizzato, si avvale dell'assistenza di un ausiliario tecnico per la registrazione fonografica, sig. *Fabio Mariani per Sentoscrivo*, per la trattazione in pubblica udienza del processo indicato in epigrafe. Chiamati dal verbalizzante si da atto che sono presenti:
IL PUBBLICO MINISTERO: dr. Paola Zimbaldi V.P.O.

IMPUTATI:

[REDACTED] LIBERO assente

assistito e difeso da: AVV. TROPE SERENA del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO assente

assistito e difeso da: AVV. ANTONELLA VERGANI del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO assente

assistito e difeso da: AVV. GALELLI STEFANO del foro di MILANO, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. ANDREA SPATARO del foro di MILANO, presente

[REDACTED], LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. MASSIMO POLONI del foro di MONZA, presente

[REDACTED], LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. SCIBONA RUGGERO del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO - presente

assistito e difeso da: AVV. Lorusso del foro di MILANO, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. MOLINARI ANNA del foro di MONZA, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Franco Silva presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. RANIELI ROBERT del foro di MILANO sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Franco Silva, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. SILVANO GIOVANNI del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO - presente

assistito e difeso da: AVV. RUGGERO SCIBONA del foro di MONZA, di fiducia, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. SPADA FABIO del foro di MILANO e AVV. LATERZA MARIAGRAZIA del foro di MILANO, presente il primo anche per la seconda

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. Samanta Tiziani e Ruggero Panzeri del foro di Lecco, sostituito ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Maura Traverso

[REDACTED] LIBERO assente

assistito e difeso da: AVV. TAGLIABUE CHIARA del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. Franco Silva del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. PIA MANTOVANI del foro di MILANO, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. POZZOLI LUCA del foro di COMO, presente

[REDACTED] LIBERO - assente

assistito e difeso da: AVV. TRAVERSO MAURA del foro di MONZA, presente

[REDACTED] LIBERO assente

assistito e difeso da: AVV. TUIS CRISTINA del foro di MONZA sostituita ex art. 102 c.p.p. dall'Avv. Antonino De Benedetti, presente

Il P.M. deposita il nuovo capo di imputazione precisando che con l'indicazione "come da verbale di sequestro" devono intendersi i verbali di sequestro di ciascun imputato e nella locuzione "documenti acquisiti" devono intendersi le fatture nel capo di imputazione, precisa poi che riguardo alle posizioni ~~Benedetti~~, ~~Mantovani~~, ~~Spada~~ in riferimento alle operazioni compiute si spiega con il fatto che a differenza degli altri imputati nei casi in esame i beni erano stati già venduti.

L'Avv. Silvano chiede per l'imputato ~~Antonio Neri~~ ~~Enrico~~, in forza di procura speciale già in atti, si proceda a giudizio abbreviato, non essendo stato ancora aperto il dibattimento, deposita rinuncia al mandato dell'Avv. Mainini con prova della spedizione della raccomandata 1 in data 11.4.2016. Il P.M. e la parte civile ne prendono atto. Il Giudice dispone la separazione della posizione dell'imputato ~~Antonio Neri~~ e la formazione di autonomo fascicolo e, preso atto che il difensore di P.C. dichiara che il procedimento con il rito abbreviato celebrato nei confronti degli altri imputati davanti alla dott.ssa Brambilla si è già concluso con sentenza, rilevato quindi che sussiste incompatibilità della dott.ssa Brambilla a decidere la posizione dell'imputato ~~Antonio Neri~~ ~~Enrico~~, rinvia il procedimento nei confronti dell'imputato ~~Antonio Neri~~ ~~Enrico~~ davanti alla dott.ssa Pansini secondo le regole tabellari vigenti, per l'udienza del 27.4.2016 ore 09,00 per la celebrazione del procedimento con il giudizio abbreviato.

A questo punto i difensori degli altri imputati chiedono rinvio per potere esaminare il capo di imputazione così come oggi formulato. Il giudice rinvia all'udienza del 10.6.2016 ore 12,30, sospende i termini di prescrizione per mesi 1 e giorni 27.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 15,30 dando atto che i supporti CD riportanti la riproduzione fonografica e/o audiovisiva dell'udienza sono racchiusi in un involucro portante l'indicazione del processo, le generalità dell'imputato e la data di udienza (art. 49 D. L.vo 271/89).

IL CANCELLIERE

Eugenio Giordano



IL GIUDICE

DR. ROSSATO ALESSANDRO GIUSEPPE
ANTONIO



2) del reato di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, nella qualità sopra indicata, acquistava o comunque riceveva i beni descritti al precedente capo 1), provento del delitto di cui all'articolo 517 ter primo comma c.p. in quanto fabbricati usurpando i titoli di proprietà riportati al precedente capo e/o in loro violazione.

In Cologno Monzese in data anteriore al 04.05.2011 (querela del 19.04.2011)



[REDACTED]

E.1) del reato di cui all'art. 517 ter secondo comma c.p., perché, quale legale rappresentante della società [REDACTED] ed al fine di trarne profitto, potendo conoscere dell'esistenza dei titoli di proprietà industriale sotto indicati, deteneva per la vendita con offerta diretta ai consumatori 27 oggetti in ceramica di varia natura nonché ne poneva in vendita un numero imprecisato, beni realizzati usurpando i seguenti titoli di proprietà industriale appartenenti alla THUN s.p.a. e/o in violazione degli stessi modelli industriali, UAMI000492848-0098 del 09.03.2006 (giraffa), UAMI000336805-0066 del 28.04.2005 (vaso di fiori), UAMI001092209-0058 del 20.02.2009 (sole), WIPO DM/056402 del 21.06.2001 (n.3 girasole in vaso - 4 tulipano in vaso e 40 sole), WIPO DM/062043 del 22.11.2002 n. 74 girasole su quadro).

Come da verbale di sequestro e documenti acquisiti.

In Besana B.za, in data anteriore al 04.05.2011 (querela del 19.04.2011)

E. 2) del reato di cui all'art. 648 c.p. perché, al fine di procurare a se o ad altri un profitto, nella qualità sopra indicata, acquistava o comunque riceveva i beni descritti al precedente capo 1), provento del delitto di cui all'articolo 517 ter primo comma c.p. in quanto fabbricati usurpando i titoli di proprietà riportati al precedente capo e/o in loro violazione.

In Besana B.za, in data anteriore al 04.05.2011 (querela del 19.04.2011)

[REDACTED]

F.1) del reato di cui all'art. 517 ter secondo comma c.p., perché, quale legale rappresentante della società "OASI CASA di Prezioso Giuseppe" ed al fine di trarne profitto, potendo conoscere dell'esistenza dei titoli di proprietà industriale sotto indicati, deteneva per la vendita con offerta diretta ai consumatori 19 oggetti in ceramica di varia natura nonché ne poneva in vendita un numero imprecisato, beni realizzati usurpando i seguenti titoli di proprietà industriale appartenenti alla THUN s.p.a. e/o in violazione degli stessi modelli industriali UAMI001138515-0071 del 18.05.2009 (elefante in piedi con proboscide in aria), UAMI000386669-0046 del 12.08.2005 (elefante seduto con proboscide in aria), UAMI001092209-0059 del 20.02.2009 (mazzo girasole più altri fiori), UAMI000658430-0071 del 25.01.2007 (orsetto seduto con quadrifoglio), UAMI001092209-0057 del 20.02.2009